



Stampa et informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 3/17

Lussemburgo, 18 gennaio 2017

Sentenza nella causa C-623/15 P
Toshiba Corp. / Commissione

La Corte conferma l'ammenda di oltre 82 milioni di euro inflitta in solido alla Toshiba e alla Panasonic/MTPD per la loro partecipazione all'intesa riguardante i tubi catodici per televisori

Con decisione del 5 dicembre 2012¹, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di circa 1,47 miliardi di euro a sette imprese che avevano partecipato, tra gli anni 1996/1997 e 2006, ad una o a due distinte intese sul mercato dei tubi a raggi catodici (*cathode ray tubes* – «CRT»).

I CRT sono tubi in vetro sotto vuoto che contengono un cannone elettronico ed uno schermo fluorescente. All'epoca dei fatti, ne esistevano due diversi tipi: i tubi colore per schermi di computer (*colour display tubes* – «CDT») e i tubi colore per televisori (*colour picture tubes* – «CPT»). Si trattava di componenti essenziali per produrre uno schermo di computer o un televisore a colori e che potevano avere differenti dimensioni.

Questi tipi di CRT sono stati oggetto di due infrazioni, vale a dire un'intesa riguardante i CDT e un'intesa riguardante i CPT. Le intese consistevano sostanzialmente in fissazioni di prezzi, ripartizioni di mercati e di clienti, nonché in limitazioni della produzione. Inoltre, le imprese partecipanti si sono scambiate con regolarità informazioni commercialmente sensibili.

Nell'ambito dell'intesa relativa ai CPT, la Commissione ha in particolare inflitto alla Toshiba un'ammenda di 28 048 000 euro individualmente e di 86 738 000 euro congiuntamente e in solido con la Panasonic e la loro controllata comune, MTPD².

Il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione, con sentenze del 9 settembre 2015³ ha annullato l'ammenda di 28 048 000 euro inflitta individualmente alla Toshiba ed ha ridotto da 86 738 000 euro a 82 826 000 euro l'ammenda inflitta in solido alla Toshiba ed alla Panasonic/MTPD. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato che tra il 16 maggio 2000 (data in cui si presume che la Toshiba abbia iniziato a partecipare all'intesa) ed il 31 marzo 2003 (data in cui è stata creata la MTPD) la Toshiba fosse stata a conoscenza o fosse stata effettivamente tenuta informata dell'esistenza dell'intesa CPT, né che essa avesse inteso contribuire, con la propria condotta, all'insieme degli obiettivi comuni perseguiti dai partecipanti all'intesa.

¹ Decisione C (2012) 8839 finale della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer).

² Il 31 marzo 2003, la Panasonic e la Toshiba hanno trasferito l'insieme delle loro attività in materia di CRT ad un'impresa comune, la MT Picture Display («MTPD»). La MTPD era detenuta al 64,5% dalla Panasonic e al 35,5% dalla Toshiba fino al 31 marzo 2007, data alla quale quest'ultima ha trasferito la sua partecipazione alla Panasonic, di modo che la MTPD è divenuta sua controllata al 100%.

³ Sentenze del Tribunale del 9 settembre 2015, *Panasonic e MT Picture Display/Commissione* (T-82/13) e *Toshiba/Commissione* (T-104/13). Vedasi, inoltre il comunicato stampa n. 97/15.

La Toshiba, ritenendo di non essere stata in grado di esercitare un'influenza determinante sulla MTPD per l'intera durata dell'intesa e di non poter quindi essere ritenuta responsabile dell'infrazione commessa dalla MTPD, chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale, nonché l'ammenda inflitta in solido.

Con la sentenza odierna, la **Corte respinge l'impugnazione della Toshiba e conferma l'ammenda di oltre 82 milioni inflitta in solido alla Toshiba ed alla Panasonic/MTPD.**

Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente dichiarato che, nel caso in cui, in forza di disposizioni legislative o di clausole contrattuali, il comportamento sul mercato di una controllata comune (nel caso di specie, la MTPD) debba essere determinato congiuntamente da più società controllanti (nel caso di specie, la Toshiba e la Panasonic), si può ragionevolmente concludere che tale comportamento sia stato effettivamente determinato congiuntamente, cosicché, in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che le società controllanti abbiano esercitato un'influenza determinante sulla loro controllata.

La Corte considera, inoltre, che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la Toshiba fosse titolare di un diritto di veto sul piano di sviluppo della MTPD per tutta la durata della sua esistenza e che la titolarità di tale diritto fosse di per sé sufficiente per presumere che la Toshiba avesse effettivamente esercitato, assieme alla Panasonic, un'influenza determinante su tale impresa. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Toshiba, il Tribunale non era tenuto a stabilire se la Toshiba avesse influenzato la gestione operativa della MTPD per concludere che esisteva, tra le due società, un'unità economica. Inoltre, il solo fatto che la Toshiba non abbia mai utilizzato il proprio diritto di veto non consente di concludere che essa non abbia esercitato un'influenza determinante sul comportamento della MTPD.

La Corte conferma altresì l'analisi del Tribunale secondo la quale la possibilità per una società controllante (Toshiba) di vietare alla sua controllata (MTPD) di prendere decisioni che implicino l'esborso di una somma relativamente contenuta rispetto al capitale di tale controllata costituisce un indizio della capacità di esercitare un'influenza determinante su tale controllata. Infine, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la nomina da parte della Toshiba di uno dei due amministratori abilitati a rappresentare la MTPD (ossia il vicepresidente di tale impresa) costituisca un indizio della capacità della Toshiba di esercitare un'influenza determinante sul comportamento della MTPD.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575